

N. V.G. 480/2021



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Antonella Guerra	Presidente
Dott. Virginia Manfroni	Giudice rel. ed est.
Dott. Silvia Rizzuto	Giudice

nel procedimento ex art. 337 ter e ss. c.c. promosso da

TULLIO, con gli Avv.ti XX e YY

ricorrente

contro

BERENICE, con l'Avv. ZZ

resistente

con l'intervento *ex lege* del P.M.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 21.1.2021 TULLIO, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 3.8.2020, ha chiesto il collocamento presso di sé delle due figlie minori PENELOPE (nata il 9.4.2007) e OLIMPIA (nata il 18.9.2008), la previsione di contributo di mantenimento delle figlie a carico della resistente, la regolamentazione del diritto di visita della madre nonché, previo accertamento della

Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

condotta ostruzionistica della madre gravemente lesiva dell'esercizio del diritto di visita paterno e ammissione di una consulenza tecnica per l'accertamento della capacità genitoriale, che la madre sia condannata al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e dalla figlie.

A sostegno delle domande ha allegato che:

- una volta ottenuta la sentenza di divorzio, che stabilisce affido condiviso, collocamento presso la madre e regime di visita del genitore non collocatario, la resistente ha iniziato a pregiudicare la regolare frequentazione tra padre e figlie;
- il 25.11.2020 pomeriggio la resistente ha impedito al ricorrente di prendere le figlie; nelle vacanze di Natale le figlie non sono mai state con il padre né la prima settimana a lui spettante né la seconda; nonostante i tentativi di prendere contatto con le figlie, da oltre un mese al momento della presentazione del ricorso, le figlie non incontravano il padre.

BERENICE si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto in fatto dal ricorrente. In particolare la sig.ra BERENICE ha allegato che:

- una volta divenuto effettivo il divorzio il ricorrente ha iniziato a mostrare comportamenti ossessivi verso la resistente e aggressivi verso il suo compagno;
- il percorso di sostegno alla genitorialità, proposto dal ricorrente cui la resistente aveva aderito, non ha avuto corso per il precipitarsi degli eventi; infatti il 23.12.2020 durante un incontro fissato per programmare le vacanze di Natale, il ricorrente, alla presenza delle figlie, ha pesantemente inveito contro la resistente;
- già in precedenza, il 25.10.2020 vi era stato altro grave episodio in cui il padre, consapevole del deteriorarsi del rapporto tra la resistente e il proprio padre a causa dei comportamenti gravi e pericolosi posti in essere dal genitore, ha prelevato le figlie al



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

maneggio insieme al nonno e le ha portate al casa del titolare del compagno della titolare;
le minori, spaventate dalla situazione, hanno contattato la madre e a quel punto i tre uomini
hanno cercato di far scappare le minori attraverso una strada secondaria in mezzo ai campi;
- da allora le figlie sono terrorizzate all'idea di stare da sole con il padre.

La sig.ra BERENICE, reiterate le condizioni di divorzio in punto di assegnazione
della casa familiare e regolamentazione del diritto di visite del padre, ha chiesto l'affido
esclusivo delle figlie oltre ad una CTU per approfondire l'impatto psicologico sulle figlie
degli episodi rappresentati e il rigetto delle domande del ricorrente.

Alla prima udienza di comparizione è stata immediatamente disposta CTU per
consentire la valutazione delle personalità, dei limiti e delle residue capacità di
interrelazione dei genitori, per comprendere e valutare le necessità, le capacità, le
inclinazioni naturali delle figlie, per individuare quali provvedimenti relativi
all'affidamento, al collocamento ed alle modalità di visita, alle eventuali esigenze di
sostegno e presa in carico terapeutico siano indicati per l'instaurazione e/o il mantenimento
di una relazione parentale adeguata e rispettosa del benessere psico-fisico delle minori.

In data 3.3.2022 è stata depositata CTU; sulla scorta degli esiti della stessa e dei
suggerimenti del CTU, le parti hanno tentato, senza successo, di individuare un
coordinatore genitoriale.

Fallito anche questo tentativo e persistendo l'interruzione dei rapporti tra padre e
figlie, sull'accordo delle parti le minori sono state affidate ai Servizi sociali competenti con
incarico anche di assicurare alle stesse un adeguato supporto psicoterapeutico, di



verificare l'utilità di introdurre una figura di educatore e di predisporre un programma di ripresa delle visite padre- figlia.

Nella relazione depositata il 15.11.2022 i servizi affidatari hanno rilevato l'indisponibilità delle minori a qualsiasi approccio e incontro con il padre e concluso per l'inopportunità di una presa in carico psicologico delle due minori.

Con provvedimento collegiale del 29.11.2022 è stato disposto un supplemento di CTU con incarico di predisporre un piano di supporto genitoriale e assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna per sbloccare l'interruzione dei rapporti padre - figlie.

All'udienza fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dopo il deposito dell'integrazione di perizia, mutato il giudice relatore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusive.

Nonostante l'immediato espletamento di una CTU, che ha poi messo in evidenza i limiti e le problematiche del nucleo familiare, l'attivazione dei Servizi Sociali, che sostanzialmente hanno preso atto del rifiuto opposto dalle minori, ed un secondo incarico al CTU con ampio mandato di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea a sbloccare la situazione di incomunicabilità e di interruzione dei rapporti padre figlia ormai radicatesi fra le parti e attivare tutto quanto possibile di predisporre un percorso di sostegno genitoriale, gli interventi sulle figlie e sui genitori non hanno avuto esito positivo e non è stato possibile calendarizzare gli incontri tra il padre e le figlie.

Nell'ultima relazione, il CTU ha premesso che *“la modalità degli incontri e di scambio relazionale fra le parti e, fra il padre e le figlie, all'epoca era del tutto 4*



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

sovrapponibile a quella già documentata durante il corso della precedente CTU: utenze telefoniche e messaggistica bloccate, contatti unicamente limitati ad e-mail fra le parti, anche se viene costantemente rimproverato al signor TULLIO di non inviare messaggi alle figlie che, quand'anche vengano, inviati rimangono senza risposta o a volte non letti. In questi mesi, gli incontri avuti fra il padre e le figlie sono stati rari e diradati, normalmente in presenza della madre ed a volte limitati a pochi minuti, quando era necessario dover sottoscrivere, da parte del signor TULLIO, documenti o autorizzazioni per le attività svolte a scuola dalle figlie". Nel corso delle operazioni peritali il CTU si è avvalso di ausiliarie e nel supplemento si è stata anche coinvolta una psicologa in formazione presso una scuola psicoterapeutica di Milano, rivolta in particolare alle tematiche degli adolescenti e dei giovani adulti ma tutti i percorsi sono stati rifiutati dalle ragazze.

L'inasprimento e il peggioramento dei toni relazionali fra le parti ha reso impossibile una ripresa dei rapporti fra padre e figlie tanto che il CTU ha sconsigliato al momento approcciare ulteriori tentativi, data l'evidente resistenza manifestata dai signori e la scarsa disponibilità delle due ragazze, che appaiono evidentemente schierate in favore della madre.

L'ascolto delle minori è stato ampiamente effettuato nel corso del procedimento dal CTU, dalle sue ausiliarie e dai servizi; un ulteriore ascolto in sede giudiziaria è apparso quindi superfluo e potenzialmente pregiudizievole, tenuto conto del disagio e dell'irrigidimento mostrato dalle minori ogni qualvolta hanno dovuto essere sentite.

Quanto all'affido va comunque confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori. Nonostante, infatti, la grave compromissione del rapporto tra padre e figlie e l'elevato conflitto tra i genitori, anche il CTU si è espresso a favore dell'affido



condiviso.

D'altronde l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori. Nel caso di specie non emergono comportamenti tali da giustificare l'affido esclusivo, richiesto dalla resistente. L'unico episodio del maneggio, continuamente ricordato ancorché siano passati tre anni e mezzo, non è chiaro nella sua esatta dinamica e pericolosità e, come evidenziato dal CTU, è stato verosimilmente sovraccaricato di significati terrifici. In ogni caso, a prescindere dalla ricostruzione puntuale di accadimenti, nel corso del giudizio non è mai nemmeno criticamente elaborato né è emersa la volontà di superare quanto accaduto.

Il padre non risulta aver mai ostacolato le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie, il rilascio o il rinnovo dei documenti ed anzi, come riferito dal CTU, gli unici rari incontri tra le minori e il padre, sempre alla presenza della madre e brevi, sono avvenuti proprio per fargli sottoscrivere documenti o autorizzazioni per la scuola. Egli ha anche presenziato, in alleanza con la madre, ad un incontro richiesto dalla scuola per un episodio riguardante OLIMPIA. L'affido condiviso, oltre che doveroso, appare come l'unico strumento per mantenere un legame con le figlie nella speranza di una positiva evoluzione dei rapporti.

L'età delle stesse (di 17 e quasi 16 anni), l'attuale totale chiusura al ripristino dei rapporti con il padre e il rischio di una regolamentazione, che da un lato verosimilmente resterebbe solo sulla carta, e dall'altro potrebbe, per le minori, essere



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024 RG n. 480/2021

vissuta come un'ennesima forzatura non consentono in questa sede di regolamentare le visite. La ripresa delle visite dovrà necessariamente essere rimessa ad un accordo diretto tra le ragazze e il padre, come peraltro riconosciuto anche dal ricorrente nelle ultime conclusioni adottate.

In punto di affido e regolamentazione delle visite il ricorrente ha infatti preso atto degli esiti della CTU e dei percorsi intrapresi rinunciando alla inversione della domiciliazione come pure ad una preordinata regolamentazione delle visite.

Il ricorrente ha invece insistito nella domanda ex art. 709 ter c.p.c. di risarcimento dei danni cagionati al padre e alle figlie per l'accertata compromissione della loro relazione.

La legge n. 54/2006 ha sancito in maniera inequivoca il diritto del minore a mantenere rapporti significativi, continui, regolari e costanti con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro relazione e, specularmente, il diritto di ciascun genitore ad avere un rapporto pieno ed effettivo con il minore.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il dovere dei genitori a cooperare nell'assistenza educazione ed istruzione dei figli nel loro superiore interesse al rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita a salde relazioni affettive con entrambi (Cass. n. 9764/2019, Cass. 28723/2020).

Anche la giurisprudenza della Corte EDU chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU ha affermato che costituisce un diritto inviolabile del figlio quello di essere amato ed assistito dai genitori dal momento che per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

vita familiare (sentenza 5.4.2010, Monory c. Romania e Ungheria, sentenza Kutzner c. Germania n. 46544, sentenza 9.4.2017 Solarino c. Italia).

Tanto premesso, dalla CTU espletata emerge l'inadempimento della madre ai suoi obblighi di collaborazione nel consentire la ripresa dei rapporti con l'altro genitore che, sin dall'inizio dell'interruzione dei rapporti procedimento, ha manifestato il forte desiderio di superare il rifiuto opposto dalle figlie agli incontri e persino ai contatti con lui. Il CTU ha rilevato *“da parte della madre un franco tentativo di limitare, financo escludere la figura paterna, indipendentemente dalla apparente adesione ai suggerimenti proposti in corso di CTU”* specificando, quanto all'episodio scatenante l'interruzione dei rapporti tra padre e figlie, che dall'analisi di quanto accaduto sembra verosimile che la sig.ra BERENICE abbia funzionalmente sovraccaricato di significati quanto successo quel pomeriggio ed è altresì verosimile ipotizzare che lei abbia trasmesso alle figlie tale sensazione.

Le valutazioni del CTU trovano riscontro nei comportamenti assunti anche nell'ambito delle operazioni peritali dalla madre. Emblematico in tal senso è quanto riportato dal CTU in merito all'incontro del 28.2.2023; in tale occasione il CTU era riuscito ad organizzare un incontro con le ragazze alla sola presenza sua e dell'ausiliaria avendo concordato con le CTP che fosse opportuna la loro assenza. In quell'occasione, riferisce il CTU, *“all'iniziale rigida opposizione manifestata dalle due ragazze rispetto alla possibilità di incontrare il padre, dopo una attenta disanima di quanto fosse successo verso la fine dell'incontro sia era ottenuto un piccolo spazio di manovra e sembrava che si fosse riusciti ad ammorbidire la rigidità delle ragazze osservata all'inizio in PENELOPE e OLIMPIA, che apparivano meno ostative nei confronti di possibili incontri con il padre. Sono stati però sufficienti pochi istanti a far crollare il lavoro di*



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

“cesello” che il CTU e la collega F. avevano cercato di realizzare poiché finito l'incontro con le ragazze è stata accolta la signora BERENICE la quale appena entrata non ha chiesto nulla su quanto fosse stato discusso o successo durante l'incontro ma con grande foga ha iniziato a parlare delle sue rivendicazioni economiche e delle mancanze da lei attribuite al sig. TULLIO”.

E' vero che il CTU ha evidenziato carenze anche al padre, caratterizzato da irruenza, impulsività e incapace di affidarsi ai suggerimenti e di comprendere, ad esempio, che le ripetute denunce penali per il mancato dispetto delle ordinanze del tribunale (quanto alle visite delle figlie ormai “grandi minori”), non possono che irrigidire le posizioni e causare un ulteriore allontanamento padre-figlie.

È del tutto evidente tuttavia che le inadeguatezze del padre, amplificate anche dal lungo periodo di mancata frequentazione, possono aver concorso all'irrigidimento delle posizioni ma ciò non ha alcun rilievo nella valutazione della autonoma e accertata violazione della madre al principio di bigenitorialità, manifestata dal costante atteggiamento di non collaborazione che ha impedito il sereno accesso delle figlie al padre.

Detta violazione rientra nella previsione dell'art. 709 ter c.p.c., che è proprio diretta a sanzionare tutti quei comportamenti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei minori e che sono suscettibili di arrecare un danno al suo corretto sviluppo. Si tratta di lesione a diritti della personalità, assoluti, inviolabili, indisponibili e inderogabili, sussumibili nell'alveo della previsione di cui all'art. 2059 c.c.

Venendo alla quantificazione del danno, la liquidazione può nella specie



Accoglimento n. cronol. 2736/2024 del 14/05/2024
RG n. 480/2021

avvenire con il criterio equitativo puro, tenendo conto, da un lato, della gravità e della durata della lesione (al momento di tre anni e mezzo) e dall'altro i risarcimenti accordati in casi analoghi di danni (endofamiliari). Nei casi di danno da assenza della figura genitoriale per il mancato riconoscimento la giurisprudenza prevalente fa il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022).

Alla luce di quanto sopra si ritiene equo determinare di € 2.500 il danno del ricorrente e in € 2.500 il danno delle minori, importi espressi in termini monetari correnti, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite occorre osservare che l'instaurazione del presente giudizio deve ritenersi giustificata in conseguenza dell'interruzione dei rapporti tra il ricorrente e le figlie e le iniziali domande di inversione del collocamento sono state modificate in coerenza all'esito della CTU disposta. L'esito del giudizio, quanto ad affido, regolamentazione delle visite e risarcimento del danno, vede la resistente totalmente soccombente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono quindi poste a suo carico

PQM

così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

revoca l'affido delle minori PENELOPE e OLIMPIA ai Servizi Sociali disposto in corso di causa;

affida le minori PENELOPE e OLIMPIA ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;



RG n. 480/2021 stabilisce che il regime delle visite venga determinato secondo accordi diretti tra padre e figlie;

condanna BERENICE al risarcimento, in favore di TULLIO, dei danni che liquida nell'importo di € 2.500, espresso in termini monetari correnti, e al risarcimento, in favore delle figlie PENELOPE e OLIMPIA, dei danni che liquida nell'importo di € 2.500, espresso in termini monetari correnti, oltre ad interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;

condanna BERENICE alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida per la quota in € 7.616 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.

Verona 7.5.2024

La Giudice

La Presidente

Dott.ssa Silvia Rizzuto

dott.ssa Antonella Guerra